



**COMUNE DI RAVENNA**

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DEI CONSIGLI TERRITORIALI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 104/2012 del 30/7/2012  
P.G. 88984/2012. Esecutiva dal 20/8/2012.

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 74/2015 del 16/7/2015  
P.G. 108420/2015. Esecutiva dal 17 agosto 2015

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **ISTITUZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI, RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, SCOPI E ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE**

- Art. 1 - Istituzione dei Consigli e ripartizione del territorio comunale
- Art. 2 - Natura e scopi
- Art. 3 - Organismi dei consigli territoriali

### **TITOLO II**

#### **IL CONSIGLIO TERRITORIALE**

- Art. 4 - Composizione, elezione e durata in carica
- Art. 5 - Elettori ed eleggibili
- Art. 6 - Responsabile del procedimento elettorale
- Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 8 - Convocazione comizi
- Art. 9 - Durata e sede delle operazioni di voto
- Art. 10 - Liste candidati
- Art. 11 - Presentazione liste e allegati
- Art. 12 - Numero sottoscrittori
- Art. 13 - Schede per la votazione
- Art. 14 - Rappresentanti di lista
- Art. 15 - Espressione del voto
- Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione del Consiglio Territoriale
- Art. 17 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine all'esame delle liste
- Art. 18 - Rinvio delle elezioni
- Art. 19 - Modalità di votazione
- Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e risultato della votazione
- Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla proclamazione degli eletti
- Art. 22 - Manifesto proclamazione eletti
- Art. 23 - Ricorsi sulla procedura elettorale
- Art. 24 - Esenzione dall'imposta di bollo
- Art. 25 - Insediamento e convalida
- Art. 26 - Scioglimento del Consiglio Territoriale
- Art. 27 - Sostituzione del Consigliere
- Art. 28 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

### **TITOLO III**

#### **LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE**

- Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio Territoriale
- Art. 30 - Pareri
- Art. 31 - Poteri d'iniziativa
- Art. 32 - Informazione

### **TITOLO IV**

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE – IL VICEPRESIDENTE - ORGANI DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI SEGRETERIA**

- Art. 33 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 34 - Cessazione della carica del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 35 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 36 - Temporanea sostituzione del Presidente
- Art. 37 - Ufficio di Presidenza
- Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri
- Art. 39 - Collegio dei Presidenti di Consiglio Territoriale
- Art. 40 - Assemblea dei Consigli Territoriali

**TITOLO V**  
**ARTICOLAZIONI ED EMANAZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE:**  
**GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO**

Art. 41 – Gruppi e Commissioni di lavoro

**TITOLO VI**  
**STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE**

Art. 43 – Informazione, diritti, Comitati Cittadini e volontariato

Art. 44 – Assemblee Territoriali aperte

Art. 45 - Istanze.

Art. 46 - Consultazioni

Art. 47 - Informazioni e accesso agli atti

**TITOLO VII**  
**REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLE AREE**  
**TERRITORIALI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE**  
**ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA**

Art. 48 - Realizzazione delle attività a favore della partecipazione nelle Aree territoriali

Art. 49 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli Territoriali

Art. 50 - Servizio preposto al decentramento

Art. 51 - Strutture per l'esercizio delle attività

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

## TITOLO I

### ISTITUZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI, RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, SCOPI E ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE

#### **Art. 1 - Istituzione dei Consigli e ripartizione del territorio comunale**

1. Il Comune di Ravenna, per promuovere la partecipazione e consultazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e alla propria amministrazione, in attuazione dell'art.8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dei principi di cui all'art.2 e del Titolo V dello Statuto, articola il proprio territorio in Aree territoriali in cui insistono i Consigli Territoriali.

Nell'ambito degli indirizzi politici dell'Amministrazione Comunale i Consigli territoriali svolgono le proprie funzioni consultive e propositive, mediante risoluzioni che interessano il territorio di competenza e concorrono ad orientare le scelte politiche ed amministrative del Comune.

2. Le Aree territoriali decentrate, la cui delimitazione territoriale è indicata nell'allegato "A" del presente regolamento, sono:

- Area n. 1 CENTRO URBANO
- Area n. 2 RAVENNA SUD
- Area n. 3 DARSENA
- Area n. 4 SANT'ALBERTO
- Area n. 5 MEZZANO
- Area n. 6 PIANGIPANE
- Area n. 7 RONCALCECI
- Area n. 8 SAN PIETRO IN VINCOLI
- Area n. 9 CASTIGLIONE
- Area n. 10 DEL MARE

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero delle Aree e dei Consigli Territoriali dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare e previo parere obbligatorio dei Consigli Territoriali interessati e del Collegio dei Presidenti.

#### **Art. 2 - Natura e scopi**

1. Il Comune di Ravenna nella propria azione amministrativa, rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.

2. Il Consiglio Territoriale, quale organismo di partecipazione a base territoriale, costituisce il riferimento per i cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell'ambito di Associazioni, di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti. I Consigli territoriali valorizzano e promuovono la partecipazione dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative.

3. Il Consiglio Territoriale, costituito su base volontaria, agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza alle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore delle legittime istanze dei residenti nell'Area cui insiste il Consiglio Territoriale nonché di coloro che nell'area esercitano attività prevalente di lavoro o studio.

4. Il Consiglio Territoriale, allo scopo di valorizzare e promuovere iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale sviluppa tutte le forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di singoli cittadini o comitati comunque aggregati su base territoriale.

### **Art. 3 - Organismi dei consigli territoriali**

1. Sono organismi dei consigli territoriali

- a) Il Consiglio Territoriale
- b) Il Presidente
- c) Il Collegio dei Presidenti.

## **TITOLO II**

### **IL CONSIGLIO TERRITORIALE**

#### **Art. 4 - Composizione, elezione e durata in carica**

1. Il Consiglio Territoriale si compone di 20 (venti) consiglieri effettivi, rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, comunque non superiore al mandato del Consiglio Comunale in carica, ed esercita le sue funzioni, in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

#### **Art. 5 - Elettori ed eleggibili**

1. Sono elettori del Consiglio Territoriale i residenti nell'Area territoriale di pertinenza, italiani e stranieri, che hanno compiuto 16 (sedici) anni e che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali del Consiglio Territoriale.

2. Sono eleggibili al Consiglio Territoriale i seguenti soggetti, purché abbiano compiuto 16 (sedici) anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali del Consiglio Territoriale:

- a) residenti, italiani e stranieri, che risultano iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Ravenna;
- b) i non residenti che, con le modalità previste dal D.P.R 445/2000, dichiarino l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nell'area territoriale interessata.

#### **Art. 6 - Responsabile del procedimento elettorale**

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio preposto al Decentramento e alla Partecipazione, con facoltà di delega anche solo per parti del procedimento. Cura la predisposizione di liste cartacee degli elettori - distinte per Consigli Territoriali; sovrintende alla corretta procedura di verifica dell'elettore e di una sua unica espressione di voto. Nell'esercizio di tutte le azioni di competenza può avvalersi del servizio elettorale del comune di Ravenna, in stretto raccordo e collaborazione con il relativo dirigente.

#### **Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità**

1. E' ineleggibile ed incompatibile il Sindaco, l'Assessore, il Consigliere comunale o provinciale in carica nonché il dipendente a tempo indeterminato ed il dirigente anche a termine del Comune di Ravenna.

2. E' altresì ineleggibile ed incompatibile chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione o coordinamento nel territorio del Comune di Ravenna.

3. Non possono candidarsi all'elezione del Consiglio Territoriale coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 58, commi 1 e 2 del D.L.gs. 267/2000.

### **Art. 8 - Convocazione comizi**

1. Il Sindaco, con apposito manifesto, convoca i comizi per le elezioni dei Consigli Territoriali non oltre 5 (cinque) mesi dall'elezione del nuovo Consiglio comunale e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi 60 (sessanta) giorni prima di tale data, indicando il giorno e il luogo di riunione.

### **Art. 9 - Durata e sede delle operazioni di voto**

1. Le votazioni si svolgeranno nella giornata e nell'orario fissati, presso le sedi degli uffici territoriali decentrati e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico, indicati dal Sindaco nel manifesto. Possono avere luogo in una o due giornate, fatte salve, per esigenze di organizzazione delle operazioni elettorali, diverse modalità da concordarsi coi capigruppo consiliari.

### **Art. 10 - Liste candidati**

1. Le candidature per l'elezione dei Consigli Territoriali devono essere raggruppate in liste. Le liste non devono avere un numero di candidati inferiore a 5 (cinque) dovendo gli stessi comunque essere il doppio del numero dei consiglieri spettanti alle liste medesime, ai sensi del successivo art. 21. Il numero dei candidati non potrà comunque essere superiore a 30 (trenta).

2. I soggetti di cui all'art.5, comma 2 lett. a), possono essere candidati nelle liste di due diverse aree territoriali; i soggetti di cui all'art.5, comma 2 lett.b), possono essere candidati in una sola lista territoriale.

### **Art. 11 - Presentazione liste e allegati**

1. Possono presentare liste di candidati solo i soggetti o loro modificazioni che hanno partecipato, con una lista ammessa, alle ultime elezioni dei consigli comunali ed ai quali sulla base dei voti ottenuti nelle elezioni comunali medesime nelle sezioni elettorali di ciascuna area dei consigli territoriali, spetti almeno un seggio adottando il criterio proporzionale puro.

2. Le liste di candidati vanno presentate agli uffici e negli orari indicati dal manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

3. Le liste sono presentate:

- dal capogruppo della lista presente in Consiglio comunale o da uno o più rappresentanti dal medesimo autorizzati in forma scritta;
- dai delegati di lista nei casi delle liste presentate alle ultime elezioni del Consiglio comunale che non hanno avuto consiglieri eletti, oppure indicati dai sottoscrittori negli altri casi previsti nel presente regolamento ivi compresa la impossibilità o indisponibilità espressa da parte dei delegati.

Le liste vanno presentate, a pena di decadenza, dalle ore 9:00 del 55° giorno alle ore 12:00 del 40° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni.

4. Con la lista si devono anche presentare:

- la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, con la quale il candidato:
  - accetta la candidatura per la lista;
  - dichiara di essere candidato per non più di due Consigli Territoriali o solo per il Consiglio Territoriale interessato qualora presenti i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5, comma 2 lett b);
  - dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, relative all'iscrizione nell'anagrafe comunale dei delegati di lista, degli eventuali sottoscrittori, dei candidati o in alternativa per questi ultimi, l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nell'area territoriale interessata;
- un modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato e a colori. Tale contrassegno va presentato in due misure diverse: circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm. per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati; circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. per la riproduzione sulla scheda di votazione. Nel caso in cui la lista sia già stata presentata alle ultime elezioni amministrative comunali e non abbia subito successive variazioni e/o modificazioni, può essere richiesto che si faccia riferimento ai modelli di contrassegno già depositati.

5. Le liste contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un gruppo politico presente in Parlamento o nel Consiglio comunale, devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario provinciale o comunale del gruppo politico, attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso e che l'utilizzo della denominazione e del simbolo risultano debitamente autorizzati. La lista deve contenere anche cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati.

6. Il Responsabile del procedimento elettorale rilascerà ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l'ora della presentazione e rimetterà tutta la documentazione alla Commissione Tecnica, di cui all'art.16 del presente regolamento, abilitata all'esame delle liste.

#### **Art. 12 - Numero sottoscrittori**

1. Le liste di candidati, suddivise per gruppo o partito politico, non necessitano di sottoscrittori e vengono presentate, su appositi moduli predisposti dal Responsabile del procedimento elettorale, dai rappresentanti di ciascuna lista a condizione che siano identiche nel simbolo e nella denominazione a quelle presentate per l'ultima elezione del Consiglio Comunale.

2. Ogni variazione di simbolo o denominazione del gruppo successiva alla presentazione della lista per la elezioni degli ultimi consigli comunali di cui al comma precedente, così come dichiarato dai capigruppo o dai delegati delle liste, secondo la previsione di cui all'art.11, comma 3, comporterà una presentazione della lista sottoscritta da:



- non meno di 50 e da non più di 100 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- non meno di 100 e da non più di 150 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- non meno di 150 e da non più di 200 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La popolazione delle Aree territoriali è determinata in base ai risultati statistici al 31 dicembre dell'anno precedente elaborati dall'Ufficio Studi e Statistica comunale con i dati raccolti dalla banca dati dell'Anagrafe. I sottoscrittori devono essere cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto 16 anni e che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Responsabile del procedimento elettorale, recanti il contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo, data di nascita ed estremi del documento di identificazione dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati, che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la Commissione Tecnica, di cui all'art.16 del presente regolamento, e di apportare rettifiche alla lista dei candidati qualora richieste da detta Commissione Tecnica. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione avanti al pubblico ufficiale con le modalità di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Sono nulle le sottoscrizioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Art. 13 - Schede per la votazione**

1. La scheda per la votazione consiste in un elenco di liste di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio Territoriale, suddiviso per gruppo politico/lista civica con indicato il simbolo distintivo.

2. L'elenco di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio Territoriale, in ordine di presentazione, avrà a fianco un numero progressivo ed un apposito riquadro che verrà barrato in caso di espressione della preferenza.

#### **Art. 14 - Rappresentanti di lista**

1. I delegati delle liste dei candidati hanno la facoltà di designare, per ogni sezione e presso la Commissione Tecnica, due rappresentanti della lista, da intendersi uno effettivo e l'altro supplente. Le designazioni possono essere comunicate entro le ore 13:00 del venerdì precedente

l'elezione al Responsabile del Procedimento elettorale, che ne dovrà curare la trasmissione ai segretari delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli segretari, purché prima dell'inizio delle votazioni. I rappresentanti di lista, nominati presso la Commissione Tecnica, hanno diritto ad assistere ai lavori della Commissione stessa, relativamente alle operazioni di proclamazione dei risultati.

#### **Art. 15 - Espressione del voto**

1. L'elettore manifesta il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo contenente il simbolo prescelto ed esprime fino a due preferenze ognuna delle quali per un solo candidato di ciascun genere appartenenti alla stessa lista, tracciando un segno nell'apposito spazio a fianco del nome. Non è ammessa l'indicazione del nome e del cognome di un candidato già presente o non incluso nell'elenco, configurando l'ipotesi di riconoscimento del voto dell'elettore.

2. E' valida l'indicazione del voto di preferenza dato a candidati della stessa lista anche senza l'espressione del voto di lista.

Si ha nullità totale della scheda nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste; il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Se l'elettore ha indicato una o più preferenze per candidati di liste diverse, esprimendo la preferenza per più liste, il voto è nullo.

E' nulla l'indicazione dei voti di preferenza dati a candidati dello stesso genere.

3. Nel caso in cui una lista non ottenga voti di preferenza o non li ottenga per un numero di candidati corrispondenti ai consiglieri da eleggere, si procede secondo l'ordine dell'elenco dei candidati stessi.

#### **Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione del Consiglio Territoriale**

1. Il Consiglio comunale istituisce una Commissione Tecnica per l'elezione dei Consigli Territoriali, di seguito definita Commissione Tecnica, composta da: Segretario Generale (che la presiede), n. 2 (due) componenti nominati dallo stesso, un segretario scelto tra il personale comunale e n. 2 (due) rappresentanti/garanti nominati dal Consiglio comunale, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza.

#### **Art. 17 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine all'esame delle liste**

1. La Commissione Tecnica, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, accerta la regolarità della presentazione delle liste così come previsto dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento ed in particolare:

- accerta la data di presentazione delle candidature secondo l'ordine di presentazione;
- verifica il numero dei sottoscrittori e la regolarità dei modelli contenenti le firme, ricusando le candidature in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno

controllati: il numero delle sottoscrizioni, la correttezza delle autenticazioni, la condizione di elettore del Consiglio Territoriale in capo ai sottoscrittori;

- verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste per le ipotesi di cui all'art. 11, commi 4 e 5. In particolare verrà controllato:
  - la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, nonché la presenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di iscrizione nell'anagrafe comunale dei candidati e degli eventuali sottoscrittori;
  - la regolarità delle candidature ai sensi dell'art.10, comma 2 del presente regolamento;
  - la regolare presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 11, comma 5 nel caso di utilizzo di simboli di gruppi o partiti politici presenti in Consiglio comunale o in Parlamento;

La Commissione inoltre:

- assegna con sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati anche telefonicamente o per posta elettronica, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa. Sulle schede di votazione e sul manifesto dei candidati i contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l'ordine emerso dal sorteggio;
- comunica al Sindaco, entro il terzo giorno antecedente la votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista incaricati di nominare i rappresentanti di lista presso i seggi.

2. Il delegato della lista per la quale si siano avute contestazioni, viene immediatamente avvertito e, qualora la contestazione riguardi carenze documentali, gli viene assegnato un termine per le integrazioni. In ogni caso la Commissione tecnica deve concludere i propri lavori nel termine di 5 (cinque) giorni da quello finale di presentazione delle liste.

3. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale che, approvato a maggioranza e sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco per la stampa delle schede della votazione e del manifesto con le liste dei candidati, che dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno precedente l'elezione e fino al termine delle votazioni.

#### **Art. 18 - Rinvio delle elezioni**

1. Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel Consiglio Territoriale, le elezioni non avranno luogo. In tal caso la Commissione Tecnica ne dà avviso al Sindaco, che avverte immediatamente gli elettori della sospensione con manifesto da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici.

2. Le elezioni del Consiglio Territoriale interessato avranno luogo di norma entro i successivi tre mesi nella data che sarà stabilita dal Sindaco, anche oltre il termine previsto dall'art. 8.

### **Art. 19 - Modalità di votazione**

1. La modalità di votazione avverrà in formato cartaceo, con la possibilità di esprimere due preferenze, di cui una sola per genere, di candidati inseriti nella scheda elettorale.
2. Il personale della sezione sarà costituito da personale volontario indicato dai Capigruppo consiliari, secondo un metodo proporzionale alla composizione degli stessi, e composto da un segretario e uno o più assistenti al voto. Per l'individuazioni dei volontari potrà farsi riferimento anche agli albi di volontariato e/o associazionismo locali. La collaborazione di personale comunale sarà riservata a situazioni del tutto eccezionali. L'assegnazione del personale alle singole sezioni di voto sarà approvata con determinazione del Responsabile del procedimento elettorale.
3. L'elettore, munito di documento di riconoscimento anche scaduto, verrà ammesso al voto solo se residente nell'ambito in cui insiste il Consiglio Territoriale di che trattasi alla data del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; sarà riconosciuto e, con procedura cartacea esprimerà segretamente il proprio voto.

### **Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e risultato della votazione**

1. Le operazioni di scrutinio per l'elezione del Consiglio Territoriale vengono effettuate dal personale della sezione con l'eventuale collaborazione del personale preposto al Servizio Decentrato. Le operazioni si svolgono in appositi ambienti nella disponibilità comunale ordinariamente corrispondenti alle sezioni di voto, salvo diversa determinazione della giunta, sentito il Responsabile del procedimento elettorale. Gli scrutini, effettuati alla presenza dei rappresentanti delle liste interessati allo spoglio, dovranno concludersi entro 10 (dieci) gg. dal termine delle operazioni di voto, avendo inizio entro 2 (due) gg. dalla conclusione delle votazioni.
2. Compiuto lo spoglio dei voti, il Responsabile del Procedimento elettorale, sulla base delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro, dà atto del risultato della votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice esemplare. Una copia di tale atto andrà trasmessa al Sindaco e l'altra, comprendente gli eventuali allegati, dovrà essere recapitata, tramite il Sindaco, alla Commissione Tecnica che si occuperà della proclamazione dei risultati.

### **Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla proclamazione degli eletti**

1. La Commissione Tecnica si riunisce entro e non oltre 2 (due) gg. dal termine dello scrutinio delle schede ed effettua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni per ciascun Consiglio Territoriale, iniziando dal Consiglio Territoriale con il numero più basso di elettori:
  - a) controlla, sulla base della documentazione con la collaborazione dei garanti, le operazioni di voto e di scrutinio verificando il regolare funzionamento della procedura potendo agire in via sostitutiva e/o modificativa delle operazioni eseguite dalle sezioni.
  - b) ordina i verbali delle sezioni per ciascun Consiglio Territoriale;

- c) riassume i voti delle varie sezioni senza possibilità di modificarne i risultati;
- d) determina la cifra individuale di ciascun candidato ;
- e) determina il riparto dei seggi con la seguente modalità:
- i seggi del Consiglio spettanti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni amministrative sono ripartiti, in misura pari a seggi venti, sulla base dei voti ottenuti nelle elezioni comunali da ciascuna lista nelle sezioni elettorali di ciascun territorio, ripartendo i seggi tra le liste stesse, purché presentate ed ammesse alle elezioni oggetto del presente regolamento, con criterio proporzionale puro;
  - nel caso in cui effettuata tale operazione, residuino ancora dei seggi da assegnare, la Commissione tecnica procederà all'attribuzione dei seggi medesimi alle liste che nelle elezioni comunali abbiano ottenuto i maggiori resti ed in caso di parità di resti alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale;
  - ai gruppi consiliari comunali delle liste escluse dal riparto dei seggi spetta comunque l'indicazione di un consigliere aggiunto per ogni Consiglio Territoriale che esercita tutte le funzioni spettanti ai Consiglieri territoriali eletti, escluso il diritto di voto.
- f) forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali;
- g) proclama eletti, in conformità ai risultati di cui ai commi precedenti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al punto f), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di quest'ultima, il candidato secondo l'ordine delle lista.

Si fanno naturalmente salve le disposizioni relative alla convalida degli eletti.

2. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la Commissione redige verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto verrà depositato nella segreteria del Comune ed ogni cittadino potrà prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni, verrà trasmessa al Sindaco.

#### **Art. 22 - Manifesto proclamazione eletti**

1. Il Sindaco pubblica, entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione degli eletti e per 30 (tenta)gg. all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

#### **Art. 23 - Ricorsi sulla procedura elettorale**

1. La Commissione Tecnica, è competente ad esprimersi su eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione.

2. Eventuali eccezioni al procedimento elettorale possono essere sollevate avanti la Commissione medesima nel termine perentorio di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti, pena improcedibilità, da parte dei delegati delle liste interessate.

#### **Art. 24 - Esenzione dall'imposta di bollo**

1. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature ai fini dell'imposta di bollo si intendono rientranti all'interno delle previsioni di cui al punto 1 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

#### **Art. 25 - Insediamento e convalida**

1. La proclamazione degli eletti avviene con pubblico manifesto sottoscritto dal Sindaco e dal Dirigente del Servizio preposto al Decentramento. Nella prima seduta del Consiglio, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della proclamazione degli eletti e che deve svolgersi non oltre il 45° giorno dalla data di notifica della proclamazione stessa, si procede alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. In ogni caso l'insediamento dei Consigli Territoriali deve avvenire non oltre i 6 mesi dall'elezione del Consiglio Comunale. La convocazione è effettuata tramite convocazione scritta dal membro neo eletto che ha ottenuto la cifra individuale più alta. In caso di inerzia, provvede il Sindaco o suo delegato.

#### **Art. 26 - Scioglimento del Consiglio Territoriale**

1. Il Consiglio Territoriale viene sciolto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati quando:

- previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e continuato non adempie correttamente alle funzioni attribuite dallo Statuto o dal Regolamento;
- non può essere assicurato il normale funzionamento degli organismi e lo svolgimento delle attività di competenza per:
  - a) mancata elezione del Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi;
  - b) dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità e/o condizioni di incompatibilità di cui all'art.7 o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri, che non possono essere sostituiti per mancanza di candidati.

2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, entro 60 (sessanta) giorni, ad indire nuove elezioni. Nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale del Consiglio Comunale manchino 180 giorni, non si procede al rinnovo. Il Presidente ed Vicepresidente restano in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo Consiglio.

#### **Art. 27 - Sostituzione del Consigliere**

1. La sostituzione del Consigliere avviene per:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente ed al Sindaco; dall'avvenuta ricezione attestata dal protocollo generale diventano irrevocabili ed

immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio Territoriale;

- b) impossibilità sopravvenuta e/o impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
- c) perdita delle condizioni per la valida eleggibilità e/o sopravvenienza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio Territoriale, a seguito di proposta scritta del Presidente, nel caso di 5 (cinque) assenze consecutive ingiustificate.

2. Il Consiglio Territoriale, verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione del Consigliere con il primo dei non eletti della medesima lista. Il primo dei non eletti ha un periodo di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio comunale per accettare o rifiutare la nomina decorsi i quali s'interpella il nome che segue nella lista.

#### **Art. 28 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale**

1. Il Consiglio Territoriale, si riunisce di norma in seduta pubblica, previa convocazione scritta o in via verbale o in via telematica del Presidente. La seduta si considera valida qualora partecipino 1/3 dei Consiglieri assegnati. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Territoriale si riunisce altresì su richiesta del Sindaco o un suo delegato o di 1/5 dei consiglieri assegnati. La convocazione deve avere luogo non oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui il Presidente non adempia nei termini previsti, provvede, entro i successivi dieci giorni, previa diffida, il Sindaco o suo delegato.

La convocazione del Consiglio Territoriale deve pervenire ai membri del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore.

2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona. Il voto, palese o segreto, su decisione del Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.

3. Il Presidente predispone e sottoscrive l'ordine del giorno. Gli argomenti non previsti all'o.d.g., sottoposti dai consiglieri nel corso della riunione, sono eccezionalmente trattati previa autorizzazione del Presidente in considerazione dell'urgenza.

4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un estratto verbale, firmato dal Presidente che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari nonché il resoconto sintetico della seduta e

della discussione; al verbale possono essere inoltre allegati testi scritti degli interventi. I Consiglieri che non possono partecipare alla seduta devono giustificare l'assenza comunicandola al Presidente entro un'ora prima dell'inizio del Consiglio. Il verbale reca altresì l'indicazione dei Consiglieri che hanno giustificato la propria assenza.

5. Per la trattazione di problemi e argomenti comuni o di particolare rilevanza, possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più Consigli territoriali. Eventuali votazioni avvengono in ogni caso, distintamente per ciascun Consiglio territoriale. Le riunioni sono convocate dai Presidenti dei Consigli territoriali promotori in accordo col Sindaco o suo delegato.

6. Il Consiglio Territoriale ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e i funzionari comunali per materie di loro competenza.



### TITOLO III LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

#### **Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio Territoriale**

1. Il Consiglio Territoriale opera, con funzioni consultive e propositive, relativamente a servizi e problematiche riferiti al territorio, anche evidenziati da cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o enti pubblici.

2. Il Consiglio Territoriale opera altresì quale referente dei problemi relativi al proprio territorio collaborando quale interlocutore privilegiato con l'Amministrazione comunale ai fini di sviluppare un'efficace e partecipata amministrazione.

Il Consiglio Territoriale in particolare:

- a) esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale;
- b) esamina i problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico sanitario del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
- c) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
- d) elabora proposte di utilizzo del fondo stanziato nel Bilancio del Comune per lo svolgimento delle funzioni di partecipazione;
- e) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche e suggerisce interventi relativi al Piano di manutenzione straordinaria degli edifici e della viabilità, fornendo eventuale collaborazione all'assessore competente;
- f) promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione, all'indagine e alla ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività di riferimento. A tal fine i Comitati Cittadini e le Pro Loco presenti nell'Area territoriale dovranno presentare le richieste che intendono proporre all'Amministrazione Comunale per il tramite del Consiglio Territoriale, depositandole presso la Presidenza. Il Consiglio Territoriale, dopo aver espresso il proprio parere in merito, trasmetterà l'istanza all'Amministrazione Comunale per le competenti decisioni finali. I Presidenti dei Comitati Cittadini e delle Pro Loco sono convocati, dal Presidente del Consiglio Territoriale, sentito l'Ufficio di Presidenza, per un confronto sulle problematiche relative all'Area di pertinenza;
- g) offre e richiede collaborazione ai Consigli scolastici di plesso, di circolo e di istituto, per facilitare la partecipazione dei cittadini alla gestione di attività legate al mondo scolastico;

- h) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale, anche di carattere economico, nel limite degli stanziamenti di bilancio attivati dal Servizio preposto attraverso il suo Dirigente, con la priorità di incentivare e sostenere le attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti nell'Area del Consiglio Territoriale;
  - i) propone e suggerisce interventi relativi alla programmazione dei Lavori Pubblici ed al Piano di manutenzione straordinaria degli edifici e della viabilità. In particolare entro il 31 gennaio di ogni anno i Consigli Territoriali invieranno al Sindaco il documento delle priorità per il proprio territorio, sulla base dello schema predisposto dall'Ufficio Decentramento. Il Sindaco o suo Delegato, entro il termine del 31 marzo, dovrà inviare risposta scritta con un documento unico che comprenda le valutazioni complessive della Giunta rispetto ad ogni territorio;
  - j) è coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del Bilancio di tipo partecipativo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale;
  - k) propone e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico;
  - l) collabora con eventuali organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione comunale;
  - m) determina, su proposta dell'ufficio di Presidenza, le casistiche ed i tempi degli eventuali interventi dei cittadini partecipanti alle sedute del Consiglio Territoriale e che potranno essere previsti esaurita la prima fase degli interventi dei Consiglieri.
3. Nell'espressione dei diversi pareri resi all'Amministrazione comunale, debbono essere rappresentate sia le posizioni della maggioranza che quelle delle opposizioni, emerse nelle discussioni del Consiglio Territoriale.

### **Art. 30 - Pareri**

1. Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte, l'Amministrazione Comunale richiede ai Consigli Territoriali, l'espressione di un parere preventivo, con riferimento agli aspetti di pertinenza dei rispettivi territori. Tali pareri, che non concorrono alla validità degli atti adottati, sono richiesti per l'approvazione dei seguenti provvedimenti di interesse generale aventi contenuti relativi all'area territoriale specifica:

- ⌚ bilanci preventivi e programmi annuali e poliennali degli investimenti;
- ⌚ atti di programmazione, pianificazione generale e piani operativi (PSC, RUE, POC) Piani della viabilità e dei trasporti pubblici;
- ⌚ piani di intervento in materia ambientale, rifiuti, lotta ai parassiti e verde pubblico;
- ⌚ piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali e del tempo libero;

- ⌚ temi di maggiore rilevanza sociale mirati all'integrazione e all'esclusione e più in generale alla coesione sociale.
- ⌚ regolamentazione della circolazione e del traffico riguardante l'area territoriale;
- ⌚ l'elenco annuale dei lavori pubblici, precedentemente l'approvazione del Consiglio comunale, per la parte che interessa il rispettivo territorio,
- ⌚ piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica, piani di insediamento produttivi(PIP) riferiti all'area territoriale;

Il Servizio Decentramento, provvede alla trasmissione ai Consigli territoriali degli atti e dei documenti sottoposti al parere; per ragioni di economicità e semplificazione, può essere inviata una sintesi degli elaborati o degli elementi caratterizzanti gli atti in discussione, prediligendo materiali trasmissibili con modalità informatica.

2. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, non sia possibile convocare il Consiglio in tempi congrui, in particolar modo per le richieste urgenti di cui al successivo comma, è ammissibile il parere del Presidente, ai sensi del successivo art. 35, lett h), che dovrà essere successivamente comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Il Consiglio Territoriale trasmette al Servizio Decentramento il parere entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta normalmente inoltrata in via informatica. Nel caso d'urgenza, su richiesta del competente assessore o dirigente, i tempi per l'espressione di parere possono essere ridotti fino a 10 (dieci) giorni. Il ricorso a procedure d'urgenza deve essere espressamente motivato.

I pareri, le osservazioni e le proposte dei Consigli Territoriali devono pervenire al Servizio Decentramento entro i termini stabiliti e dallo stesso sono portati a conoscenza, per il seguito di competenza, ai servizi di riferimento.

Decorsi i termini sopra fissati senza che si siano ricevuti i pareri richiesti, gli organi preposti all'adozione degli atti possono procedere in loro assenza.

L'espressione del parere può non essere richiesta nel caso in cui la tematica progettuale o urbanistica legata allo specifico territorio sia già stata trattata in apposite riunioni, alla presenza del Consiglio Territoriale convocato con richiesta di espressione di parere, essendosi già previamente sviluppata la fase partecipativa.

### **Art. 31 - Poteri d'iniziativa**

1. Su problemi riguardanti l'Area territoriale di riferimento, il Consiglio Territoriale può:

- formulare proposte agli organi dell'Amministrazione comunale che dovranno fornire una risposta di norma entro 60 (sessanta) giorni;
- rivolgere interrogazioni al Sindaco per conoscere le ragioni sull'assunzione o meno di provvedimenti relativi ai problemi che coinvolgono l'area territoriale; all'interrogazione è data risposta scritta di norma entro 90 (novanta) giorni, anche attraverso i competenti assessorati;

- proporre la convocazione dell'Assemblea Territoriale aperta alla cittadinanza, di cui al successivo art.44, su materie relative al proprio ambito territoriale.

2. Il Collegio dei Presidenti, di cui al successivo art.39, può promuovere incontri con l'Amministrazione comunale per presentare proposte, formulate dai rispettivi Consigli Territoriali, siano queste integrative o alternative, e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare.

#### **Art. 32 - Informazione alla cittadinanza**

1. Il Comune e i Consigli Territoriali curano, in collaborazione fra loro, la più ampia informazione ai cittadini sui programmi e la loro attuazione, utilizzando i mezzi di comunicazione più opportuni.

2. I Presidenti dei Consigli Territoriali garantiscono la più ampia informazione sull'attività svolta dai Consigli Territoriali nelle materie di propria competenza. Collaborano con il responsabile dell'ufficio decentrato, all'adozione delle iniziative volte alla diffusione delle informazioni ai cittadini in merito all'attività del Comune e degli organismi territoriali.

Sono inoltre resi noti nel sito web del Comune di Ravenna nella sezione del Decentramento, i verbali dei pareri espressi dai membri del Consiglio Territoriale.

**TITOLO IV**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE -**  
**IL VICEPRESIDENTE - ORGANI DI COORDINAMENTO**  
**E ATTIVITA' DI SEGRETERIA**

**Art. 33 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente**

1 Nella prima seduta del Consiglio, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della proclamazione degli eletti e che deve svolgersi non oltre il 45° giorno dalla data di notifica della proclamazione stessa, si procede alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente e Vicepresidente.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, sulla base di candidature presentate da almeno due consiglieri, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Risultano eletti i candidati che ottengono, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti dei consiglieri presenti.

3. Nella scelta del Presidente e del Vice Presidente deve essere garantita rispettivamente la rappresentanza dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione.

**Art. 34 - Cessazione della carica del Presidente e del Vicepresidente**

1. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per revoca deliberata dal Consiglio Territoriale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dopo apposita mozione di sfiducia presentata da parte di almeno due quinti dei consiglieri assegnati contenente l'indicazione del nuovo candidato da eleggere.

Entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla cessazione si procede alla surroga, con nuova elezione.

**Art. 35 - Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio Territoriale:

- a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti riguardanti l'attività e gli adempimenti di competenza del Consiglio stesso;
- b) cura l'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio Territoriale, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio e sottoscrivendo i relativi verbali;
- c) convoca e presiede il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza; ne predispone l'ordine del giorno inserendo anche gli argomenti la cui discussione venga richiesta da almeno 1/5 dei consiglieri;
- d) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento;

- e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, all'Amministrazione Comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del Consiglio Territoriale, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio Territoriale;
- g) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento;
- h) esprime pareri, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulle materie di competenza del Consiglio Territoriale, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile convocare il Consiglio stesso.
- i) sottoscrive i verbali, i pareri, le istanze e le proposte;
- l) può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o delle Commissioni Consiliari, quando si esaminano argomenti riguardanti il proprio territorio;
- m) presenza, insieme alle autorità competenti, agli eventi di natura istituzionale che si svolgono nel territorio di competenza;
- n) riceve, anche con modalità informatiche, dal Presidente del Consiglio Comunale, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale unitamente all'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- o) convoca le Assemblee territoriali aperte di cui dall'art. 44;
- p) risponde alle istanze dei cittadini residenti nell'area territoriale ai sensi dell'art. 45.

#### **Art. 36 - Temporanea sostituzione del Presidente**

1. Il Presidente, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è automaticamente sostituito dal Vicepresidente e, in sua assenza, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, eletto nel gruppo di maggioranza relativa nell'area territoriale.
2. Il periodo di assenza ingiustificata del Presidente e/o Vicepresidente non può normalmente essere superiore a 3 (tre) mesi. Decorso tale periodo, uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio Territoriale di dichiarare la revoca del Presidente e/o Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

#### **Art. 37 - Ufficio di Presidenza**

1. Il Consiglio Territoriale costituisce un proprio Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da ogni capogruppo dei gruppi o delle liste presenti nel Consiglio Territoriale.
2. La convocazione viene effettuata ai sensi dell'art.35 comma1, lett.c), o su richiesta di un quinto dei consiglieri.

### **Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri**

1. L'attività dei consiglieri e del Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso comunque determinato, né rimborsi spese.
2. Il Presidente e i consiglieri, per l'espletamento dei compiti attribuiti al Consiglio Territoriale, hanno diritto di avere accesso agli atti che risultino utili alla attività da svolgere secondo quanto previsto al successivo art 47.

### **Art. 39 - Collegio dei Presidenti dei Consigli Territoriali**

1. Il Collegio dei Presidenti dei Consigli Territoriali:

- coordina l'attività dei Consigli Territoriali con compiti di analisi dello stato della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli Territoriali ed i servizi dell'Amministrazione comunale;
- collabora con i competenti organi comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione e dei regolamenti riguardanti le Aree Territoriali;
- in motivati casi di acquisizione, in via di urgenza, di pareri di carattere trasversale e a valenza interterritoriale, può essere interpellato dalla Giunta o dal Consiglio comunale allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli Territoriali; in tal caso il parere sostituisce a tutti gli effetti quello da rendersi dai singoli consigli territoriali, cui deve essere comunicato nella prima seduta utile.

Al Collegio dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Vicepresidenti; a tal fine sarà loro inviato l'avviso di convocazione.

3. I Presidenti dei Consigli Territoriali, nella prima riunione del Collegio, convocata dal Sindaco o suo delegato, eleggono a maggioranza relativa il Coordinatore. Tale incarico può essere svolto a rotazione ogni 6 mesi, nel caso di presentazione della candidatura da parte di un altro Presidente, o nel caso in cui il coordinatore manifesti la propria volontà di essere sostituito in tale incarico.

4. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio. In caso di temporaneo impedimento il Coordinatore può attribuire le proprie funzioni ad altro componente del Collegio. Il Coordinatore o suo delegato partecipa, con diritto di intervento ma non di voto, se invitato alle sedute delle Commissioni consiliari.

5. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

6. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

7. Il Sindaco o suo delegato richiede la convocazione del Collegio dei Presidenti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e ne esercita in via sostitutiva, decorsi 10 giorni dalla richiesta, la convocazione.

8. Alle riunioni del Collegio partecipa, quale invitato permanente, il Sindaco o suo Delegato.

#### **Art. 40 - Assemblea dei Consigli Territoriali**

1. L'Assemblea dei Consigli Territoriali ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione. E' convocata dal Coordinatore del Collegio dei Presidenti anche su richiesta del Sindaco o suo delegato, il quale, decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa, può agire in via sostitutiva nel caso in cui la convocazione non sia stata effettuata.



## TITOLO V

### ARTICOLAZIONI ED EMANAZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE: GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO

#### **Art. 41 - Gruppi e Commissioni di lavoro**

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi secondo le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale per quanto analogicamente applicabile.
2. Il Consiglio Territoriale può organizzare la propria attività promuovendo la costituzione di Commissioni di lavoro cui possono partecipare anche cittadini esterni.
3. La gestione ed il funzionamento delle Commissioni sono riservati all'autonomia dei Consigli Territoriali. Le Commissioni sono presiedute da un consigliere territoriale, salvo che allo scopo di attingere a specifiche professionalità e/o esperienze, conformemente alla natura del lavoro di commissione, il Consiglio delibera, col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, di eleggere un esterno, residente o con attività professionale, lavorativa o di studio nel territorio del consiglio stesso.

## TITOLO VI

### STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

#### **Art. 43 - Informazione, diritti, Comitati Cittadini e volontariato**

1. I Consigli Territoriali, nell'espletamento della loro attività, garantiscono a tutti i cittadini, sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati. Il Consiglio Territoriale adotta, in collaborazione con il Servizio Decentramento, le iniziative volte alla pubblicizzazione e all'informazione delle proprie attività e risoluzioni.

2. I Consigli Territoriali promuovono, in attuazione del principio di sussidiarietà, la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuovono iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato. I cittadini singoli che intendono prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività di carattere socio culturale, sono iscritti a domanda in apposito albo istituito presso la sede comunale decentrata del territorio di residenza e suddiviso per settore di intervento, con le modalità stabilite dal servizio Decentramento.

3. I Consigli Territoriali promuovono la collaborazione con i Comitati Cittadini, purché eletti democraticamente e aperti a tutti i cittadini residenti, e con le Pro Loco. È riconosciuto un solo Comitato Cittadino per frazione.

Il Comitato Cittadino è interpellato dal Consiglio Territoriale per argomenti relativi alla propria attività. Il Consiglio Territoriale può proporre forme di collaborazione con il Comitato Cittadino per iniziative di esclusivo interesse territoriale, in ambito socio culturale e ambientale, attraverso prestazioni volontarie e gratuite nell'interesse della comunità.

Il Comitato Cittadino può inoltre presentare istanze e proposte alle quali il Consiglio Territoriale deve rispondere entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Territoriale stabilisce le forme di partecipazione dei Presidenti del Comitato Cittadino e delle Pro Loco alle sedute del Consiglio stesso e delle commissioni, su temi di interesse dell'organismo rappresentato.

Il Consiglio Territoriale può proporre all'assessorato ed al Servizio competente l'erogazione di contributi al Comitato Cittadino, alle Pro Loco e alle libere forme associative per l'attuazione di specifici programmi e iniziative del territorio, purché rientranti nelle funzioni assegnate, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

4. Qualora i comitati cittadini, le Pro Loco e altre forme di partecipazione spontanea dei cittadini avanzino richieste di pubblici incontri nei quali sia prevista la presenza di amministratori o funzionari comunali, senza avere coinvolto preventivamente il consiglio

territoriale, le segreterie degli amministratori interessati provvedono ad informare il consiglio territoriale di competenza per prevederne la presenza.

#### **Art. 44 - Assemblee Territoriali aperte**

1. In accordo con il Sindaco o l'Assessore delegato, le Assemblee Territoriali aperte alla cittadinanza sono convocate, dal Presidente del Consiglio Territoriale ed hanno per oggetto problemi e interessi specifici dell'area territoriale. Dell'Assemblea Territoriale aperta è redatto normalmente un sintetico verbale a cura di uno dei componenti o, a richiesta, del responsabile dell'ufficio decentrato, nel quale sono riportati i dati salienti del dibattito e tutti i giudizi e le proposte emerse.

2. Il Presidente è tenuto, entro 30 (trenta) giorni, a convocare l'Assemblea quando lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio o almeno 350 (trecentocinquanta) cittadini residenti nell'area Territoriale.

3. Le Assemblee Territoriali aperte hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte di politica economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e di pianificazione della rispettiva area e sulla definizione delle modalità di funzionamento dei servizi comunali presenti nell'Area Territoriale.

4. Le Assemblee Territoriali aperte possono aver luogo, oltre che nella sede del Consiglio Territoriale, nei luoghi pubblici che siano centri di vita comunitaria o che costituiscano occasione di incontro per i cittadini, purché rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Di esse è data ampia pubblicizzazione.

#### **Art. 45 Istanze.**

1. I residenti nel territorio del Consiglio Territoriale e i non residenti che con le modalità previste dal D.P.R 445/2000, dichiarino l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nell'area territoriale interessata, possono rivolgere istanze al Consiglio Territoriale o presentare proposte scritte in relazione agli argomenti di competenza del Consiglio stesso, nelle modalità ritenute più opportune.

2. Alle istanze dei cittadini dell'area territoriale, il Consiglio, dopo aver consultato gli uffici competenti e gli organi dell'Amministrazione comunale, darà risposta tramite il Presidente nei modi ritenuti più opportuni.

#### **Art. 46 - Consultazioni**

1. Il Consiglio Territoriale, su richiesta e per conto dell'Amministrazione comunale e di altri organismi, può promuovere sulle materie di sua competenza la consultazione dei cittadini, delle

organizzazioni sindacali, culturali, ambientali, sportive, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più idonee.

2. I risultati delle consultazioni possono essere menzionati negli atti del Consiglio Territoriale.

#### **Art. 47 - Informazioni e accesso agli atti**

1. Ai Consigli Territoriali vengono trasmesse tutte le informazioni e gli atti necessari all'espletamento delle loro funzioni e alla espressione dei pareri richiesti. Per l'espletamento del proprio compito, ai componenti del Consiglio territoriale è riconosciuto il diritto di prendere visione e/o di avere copia di atti e di documenti detenuti o nella disponibilità del Consiglio territoriale oggetto del parere da parte degli organismi territoriali, fermo restando l'obbligo del rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

2. Per ottenere le informazioni e la documentazione necessaria, i Consigli Territoriali fanno riferimento ai Responsabili dei Servizi comunali interessati.

3. Ai Presidenti dei Consigli Territoriali viene trasmessa copia della convocazione delle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari nonché l'elenco degli argomenti trattati. Detti documenti vengono trasmessi per via telematica.

4. Le risoluzioni del Consiglio Territoriale sono pubbliche e sottostanno alle norme della legge 241/90 e s.m.i. ed ai regolamenti comunali che disciplinano il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e alla partecipazione al procedimento amministrativo.

## TITOLO VII

### REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLE AREE TERRITORIALI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA

#### **Art. 48 - Realizzazione delle attività a favore della partecipazione nelle Aree territoriali**

1. I Consigli Territoriali possono formulare specifiche proposte all'Amministrazione comunale per l'impiego delle risorse appositamente stanziare a bilancio, per la realizzazione delle attività di partecipazione. Tali proposte sono formalizzate al Sindaco o suo delegato dal Presidente del Consiglio Territoriale, sentite in merito le associazioni di promozione sociale culturale e sportiva, sulla base di programmi approvati dai relativi Consigli entro il 31 luglio. Il Sindaco o suo delegato, previa valutazione, trasmette al Dirigente del Servizio al decentramento tali proposte. Per l'elaborazione dei programmi delle attività socio culturali e di collaborazione con terzi i Consigli territoriali si avvalgono delle competenze dei responsabili degli uffici decentrati e degli operatori culturali di territorio.

2. Il Dirigente del servizio Decentramento può richiedere al Collegio dei Presidenti un parere relativo alla ripartizione equilibrata delle risorse destinate alle iniziative proposte dai Consigli Territoriali, sulla base della programmazione annuale delle iniziative di partecipazione che gli stessi intendono promuovere.

3. Il Dirigente del servizio, sulla base delle proposte pervenute e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali, darà attuazione agli interventi, secondo le modalità ritenute più opportune in termini di economicità ed efficienza amministrativa. Il Servizio competente redigerà, al termine dell'esercizio finanziario, un consuntivo della spesa, ripartito per aree territoriali in relazione ai programmi realizzati ed alle tipologie di intervento.

#### **Art. 49 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli Territoriali**

1. Il Dirigente del Servizio decentramento o la Giunta comunale, secondo competenza, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e delle normative e regolamenti in materia e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del presente regolamento, possono erogare contributi, stipulare accordi di collaborazione o compartecipazione, per le iniziative proposte dai Consigli Territoriali, coerentemente ai loro atti di programmazione, in collaborazione con associazioni di promozione culturale, sociale, ambientale, sportiva, ecc., nonché con organizzazioni di volontariato, tenuto conto delle proposte dei Consigli territoriali.

2. La liquidazione dei contributi da parte del Dirigente è subordinata alla presentazione di un rendiconto delle attività realizzate, vistate per presa d'atto dai Presidenti dei Consigli Territoriali, e comprensiva della documentazione delle spese effettuate; il responsabile

dell'ufficio comunale competente esercita poteri di verifica e riscontro delle rendicontazioni ai fini della regolarità della procedura amministrativa e della verifica contabile della spesa.

#### **Art. 50 - Servizio preposto al Decentramento**

1. Il Servizio preposto al Decentramento, costituisce il collegamento naturale tra l'Amministrazione Comunale e i Consigli Territoriali; collabora tramite i responsabili degli uffici decentrati e dell'Unità Organizzativa con i Presidenti e con i membri del Consiglio Territoriale nell'attività necessaria alle finalità per cui sono costituiti, fornendo la necessaria consulenza e partecipando, su richiesta, alla redazione dei verbali e delle comunicazioni proprie dei suddetti organismi. In particolare supporta le attività del Consiglio nei rapporti con altri servizi comunali.

2. Il Servizio Decentramento, previa deliberazione della Giunta Comunale, esercita le funzioni Amministrative e gestionali nelle seguenti materie:

- a) servizi integrativi territoriali di supporto alle scuole materne e alle scuole dell'obbligo;
- b) attività di sostegno agli organi collegiali della scuola per favorire il loro collegamento con il territorio, anche tramite la messa a disposizione di beni e servizi per la realizzazione di iniziative;
- c) gestione dei beni immobili e mobili del patrimonio immobiliare decentrato, orti e palestre del forese;
- d) promozione e realizzazione d'attività culturali, sportive e ricreative;
- e) concessione di contributi, ad associazioni e organismi di partecipazione, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- f) conservazione del decoro delle aree verdi pubbliche in collaborazione col volontariato locale;
- g) iniziative volte a promuovere la conoscenza delle problematiche sociali del proprio territorio e a concorrere, anche attraverso la realizzazione di progetti culturali, al miglioramento delle relazioni sociali e della vivibilità nel territorio;
- h) interventi a sostegno della terza età e dei giovani.

#### **Art. 51 - Strutture per l'esercizio delle attività**

1. Per l'esercizio delle proprie attività il Consiglio Territoriale dispone gratuitamente di un locale quale sede presso gli edifici comunali decentrati, nonché dell'uso delle attrezzature informatiche e tecniche disponibili e dedicate, necessarie alle proprie finalità.

2. Presso ogni sede comunale decentrata è predisposto uno spazio idoneo all'affissione delle comunicazioni o avvisi ai cittadini del Consiglio Territoriale.


**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

In sede di prima applicazione ed in via transitoria, non sarà richiesta la sottoscrizione di cui all'art.12, comma 2, per le variazioni o modifiche della denominazione e/o del contrassegno avvenute successivamente alle ultime elezioni amministrative, purché tali variazioni non abbiano comportato scissioni o accorpamenti rispetto alle liste presentate.



# COMUNE DI RAVENNA AREE TERRITORIALI

-  CENTRO URBANO
-  RAVENNA SUD
-  DARSENA
-  SANT'ALBERTO
-  MEZZANO
-  PIANGIPANE
-  RONCALCECI
-  S.P. IN VINCOLI
-  CASTIGLIONE
-  DEL MARE



ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI



